

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARRIERO GIUSEPPE LEONARDO

Nella seduta del 11/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento rimborsabile dietro delegazione di pagamento il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati. In assenza di riscontro, con ricorso del 31 ottobre 2013 reitera (assistito dal proprio consulente) la domanda restitutoria ai fini dell'accertamento del diritto alla restituzione delle diverse voci di costo secondo il criterio proporzionale alla durata del finanziamento e chiede l'importo di 2.228,24 euro per le commissioni bancarie; 887,80 euro per quelle di intermediazione; 1.247,13 euro per gli oneri assicurativi. Eccependo altresì che il rinnovo dell'operazione sia stata effettuata in violazione dell'art. 39 del d.p.r. n. 180/1950 in quanto effettuata prima del decorso dei due quinti della durata fissata per legge, chiede che tali importi vengano maggiorati di una somma ritenuta congrua e la liquidazione delle spese di assistenza difensiva per 500,00 euro.

Costitutosi, il resistente eccepisce – in via preliminare – l'irricevibilità della domanda di supposta violazione dell'art. 39 cit. in quanto non formulata nel precedente reclamo e, nel merito, la sua infondatezza per difetto di legittimazione passiva, essendo stata



l'operazione rinnovata da altro intermediario, nonché per difetto del presupposto contemplato dalla legge, venendo in considerazione nel caso di specie non un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio ma con delegazione di pagamento. Rappresenta di avere, nelle more del ricorso, provveduto alla restituzione della quota parte di commissione bancaria non goduta secondo il criterio proporzionale per 2.228,24 euro e del premio assicurativo per 917,05 euro, calcolato a norma dell'art. 22 l. n. 221/2012, oltre agli interessi legali e al contributo alle spese del procedimento. Eccepisce la natura *up front* della commissione d'intermediazione; si oppone al ristoro delle spese di assistenza difensiva. Conclude per l'accertamento della cessazione della materia del contendere per i motivi di ricorso oggetto delle voci di spesa già rimborsate e per il rigetto della residua parte della domanda.

DIRITTO

Muovendo, per comodità espositiva, dalla contestazione del rinnovo dell'operazione in violazione dell'art. 39 d.p.r. n. 180/1950, va intanto rigettata l'eccezione di parte resistente in ordine alla sua irricevibilità per il mancato esperimento della condizione di procedibilità, in quanto fin dal reclamo il ricorrente aveva avuto modo (sia pure in termini sintetici) di contestare il rinnovo prima dei termini di legge del finanziamento.

Del pari, priva di consistenza sembra al Collegio il sollevato difetto di legittimazione passiva in quanto la conclusione del rapporto di finanziamento per il tramite di società mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima.

Dirimente, ai fini del giudizio di infondatezza della domanda, è invece il rilievo che la norma invocata prevede il riferito divieto di concludere una nuova operazione di finanziamento prima dei termini pure ivi contemplati unicamente con riguardo a operazioni creditizie con cessione del quinto dello stipendio ove, per contro, nel caso di specie viene in considerazione la tipologicamente diversa fattispecie del finanziamento dietro delegazione di pagamento. Trattandosi di norma speciale di stretta interpretazione è, ad avviso del Collegio, preclusa la sua estensione analogica a differenti forme di finanziamento.

Passando al merito con riferimento alle diverse voci di costo, può senz'altro essere accertata la cessazione della materia del contendere sia riguardo alla commissione bancaria (corrisposta nell'ammontare richiesto, ma solo dopo la proposizione del ricorso) che al premio assicurativo. Quanto a quest'ultimo è appena il caso di ribadire che, muovendo dall'assenza tanto in sede di disciplina primaria quanto in sede di disciplina secondaria di precise e vincolanti regole in punto di metodologie di calcolo delle quote di premio assicurativo accessorio al contratto di finanziamento, i consolidati indirizzi di questo Collegio sono nel senso di ritenere che quello proporzionale è un mero criterio di *default* (*scilicet*, suppletivo) al quale fare riferimento in assenza di diversa metodologia di calcolo adottata dall'intermediario che, quando esente da vizi logici e/o da manifesta irragionevolezza, appare concretamente insindacabile da parte dell'Arbitro Bancario Finanziario. Nel caso di specie, il riferimento al criterio indicato dal resistente è per definizione privo di vizi della specie, essendo direttamente previsto dal legislatore.

Quanto alla commissione alla mandataria, la definizione contrattuale riporta voci espressamente riferite ad attività definitivamente compiute (quali l'istruttoria, la definizione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2176 del 09 aprile 2014

dei relativi rapporti contabili, l'eventuale delega alla ricezione dell'assegno per la somma erogata), che ne escludono ogni rimborso pro quota.

Ricorrono invece giuste ragioni per riconoscere la fondatezza della richiesta del ristoro delle spese di assistenza tecnica, rivelatasi rilevante ai fini di superare le resistenze del convenuto in sede di riscontro al reclamo, equitativamente determinate in 200,00 euro.

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al ristoro delle spese per assistenza tecnica nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

IL CASO.it
Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI